



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 77/17
Lussemburgo, 13 luglio 2017

Sentenza nella causa C-388/16
Commissione/Spagna

Per aver tardato a liberalizzare il settore dei servizi portuali di movimentazione merci, la Spagna è condannata a pagare una somma forfettaria di EUR 3 milioni

La Corte aveva già accertato una prima volta l'inadempimento della Spagna in una sentenza del 2014

Con sentenza dell'11 dicembre 2014 ¹, la Corte di giustizia ha accertato che la Spagna era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione e, più in particolare, al principio di libertà di stabilimento. La legislazione spagnola di allora, infatti, imponeva alle imprese di altri Stati membri che intendevano esercitare attività di movimentazione merci nei porti spagnoli d'interesse generale, da un lato di registrarsi presso una società per azioni che gestisce gli scaricatori portuali nonché, eventualmente, di partecipare al suo capitale, e, dall'altro, di assumere con priorità lavoratori messi a disposizione da tale società, una minima parte dei quali è impiegata in modo permanente.

Ritenendo, una volta decorso il termine fissato al 20 settembre 2015, che la Spagna non avesse ancora adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del 2014, la Commissione ha deciso, nel 2016, di proporre dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Paese per chiedere l'imposizione di sanzioni pecuniarie ².

Il 12 maggio 2017, la Spagna ha adottato, con effetto a decorrere dal 14 maggio 2017, una nuova normativa di modifica del regime dei lavoratori riguardante le prestazioni di servizi portuali di movimentazione merci. La Commissione ha ritenuto che, così facendo, la Spagna avesse ormai adottato tutti i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza del 2014. Essa ha, pertanto, mantenuto il suo ricorso per quanto riguarda il pagamento di una somma forfettaria ma ha rinunciato al suo ricorso nella parte riguardante la penalità.

Nella sua sentenza odierna, la Corte accerta che **la Spagna non aveva adottato, una volta decorso il termine fissato dalla Commissione, i provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza del 2014.**

La Corte ritiene che, sebbene la Spagna abbia dimostrato la sua buona fede, in particolare collaborando strettamente con la Commissione durante il procedimento precontenzioso, **l'inadempimento contestatole si sia protratto per un periodo di tempo significativo**, essendo trascorsi 29 mesi tra la data della sentenza del 2014 e l'entrata in vigore della nuova normativa che ha reso conforme la legislazione nazionale al dispositivo di tale sentenza. La Corte ritiene, inoltre, che l'inadempimento **debba essere considerato grave**, in quanto ha pregiudicato la libertà di stabilimento, che costituisce uno dei principii fondamentali del mercato interno.

¹ Sentenza della Corte dell'11 dicembre 2014, *Commissione/Spagna* (C-576/13).

² Inizialmente, la Commissione aveva chiesto la condanna della Spagna: 1) ad una **penalità** di EUR 134 107,2 per ogni giorno di futuro ritardo, a partire dalla pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno di esecuzione della sentenza del 2014 e 2) una **somma forfettaria**, il cui importo doveva ottenersi moltiplicando l'importo di EUR 27 552 per il numero di giorni di ritardo tra la sentenza del 2014 e la sentenza nella presente causa oppure la data di adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della sentenza del 2014 (ove l'adozione di tali misure avesse avuto luogo prima, come in effetti è accaduto).

Pertanto, la Corte ritiene opportuno condannare la Spagna a versare, al bilancio dell'Unione, una **somma forfettaria di EUR 3 milioni**.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106